

## INFORMAZIONI SULLA BANCA

CASSA RURALE ALTA VALSUGANA – Banca di Credito Cooperativo – Società Cooperativa - Cod. ABI 8178/6  
Iscritta all'Albo delle Cooperative al n. A157625 - Iscritta all'Albo delle Banche presso Banca d'Italia al nr. 2942  
Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo Nazionale di Garanzia  
Aderente al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo  
Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari  
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano SpA  
Iscrizione al Registro delle imprese di Trento e Codice fiscale 00109850222  
Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220  
Iscritta nella sezione D del Registro Unico degli Intermediari presso ISVAP al nr. D000081590  
Sede legale e direzione: 38057 Pergine Valsugana (TN) - Piazza Gavazzi n. 5  
Tel. 0461 1908908 - Fax 0461 1908909  
PEC: [segreteria@pec.cr-altavalsugana.net](mailto:segreteria@pec.cr-altavalsugana.net) e-mail: [info@cr-altavalsugana.net](mailto:info@cr-altavalsugana.net) Sito internet: [www.cr-altavalsugana.net](http://www.cr-altavalsugana.net)

## CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Con la **richiesta di rilascio di garanzia bancaria**, il cliente chiede alla banca di garantire il pagamento di un suo debito nei confronti di un soggetto terzo (creditore) entro un determinato importo.

La garanzia che la banca, su richiesta del cliente, rilascia al terzo può essere **semplice** o **a prima richiesta**.

Nel caso di garanzia **semplice**, la banca, quando dinanzi all'inadempimento del cliente riceverà una richiesta di pagamento da parte del terzo, potrà eccepire a quest'ultimo tutte le eccezioni che il debitore principale poteva sollevare in base al contratto da lui concluso.

Nel caso di garanzia **a prima richiesta**, la banca, quando dinanzi all'inadempimento del cliente riceverà una richiesta di pagamento da parte del terzo, provvederà a pagare quanto dovuto entro l'ammontare massimo pattuito, senza sollevare alcuna eccezione inerente il rapporto con il debitore principale e nonostante eventuali opposizioni da parte di quest'ultimo.

Nel caso in cui il cliente richieda frequentemente crediti di firma, ad esempio per partecipazioni a gare di appalto, viene offerta la possibilità di ricorrere all'apertura di credito rotativa per il rilascio di fidejussioni. Fino all'ammontare del credito concesso potranno così essere richieste, con breve preavviso, le garanzie necessarie.

Tra i **principali rischi** del servizio si segnalano:

- in determinate ipotesi previste dal contratto (ad es. qualora il richiedente e/o gli eventuali garanti subissero protesti, procedimenti conservativi, cautelari, esecutivi o iscrizioni di ipoteche giudiziali, venissero segnalati tra i debitori in sofferenza presso il sistema bancario, traessero assegni senza autorizzazione o in mancanza di fondi, presentassero rilevanti o ripetute scoperture o sconfinamenti non autorizzati, risultassero inadempienti in relazione ad altri rapporti in essere presso la banca o patissero rilevanti peggioramenti nelle condizioni patrimoniali) il richiedente è tenuto a versare senza ritardo alla banca, a semplice richiesta, una somma pari a quella garantita a garanzia del proprio eventuale credito di rivalsa
- il richiedente è tenuto a rimborsare senza ritardo, a semplice richiesta della banca e rinunciando a qualsiasi eccezione nei suoi riguardi circa la fondatezza della richiesta del creditore, le somme che essa abbia ritenuto di pagare, a suo insindacabile giudizio ed anche in assenza di preventivo avviso
- nel caso in cui il creditore intimasse alla banca, anche in via stragiudiziale, il pagamento totale o parziale della garanzia, il richiedente è tenuto a versare senza ritardo alla banca una somma pari a quella intimata, a sua semplice richiesta, rinunciando a far valere nei confronti della banca eventuali eccezioni relative alla fondatezza della pretesa del creditore. La banca utilizzerà detta somma, a suo insindacabile giudizio, per pagare il creditore oppure per costituirla in pegno presso di sé a nome e per conto del richiedente, a garanzia del proprio credito di rivalsa
- la variazione delle condizioni economiche, ove contrattualmente prevista.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

**Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo**

<b>SPESE</b>	
Spese di istruttoria	FIDEJUSSIONE IVA/IRPEF AV: 0,5% Minimo: € 100,00 FIDEJUSSIONE D.L.122: 0,5% Minimo: € 100,00 FID. CON PIANO DI AMMORT. AV: 0,5% Minimo: € 100,00 FIDEJUSSIONE A ROTAZIONE AV: 0,25% Minimo: € 100,00 Massimo: € 2.000,00 FIDEJUSSIONE D.L.122 MOD. D.L.14/2019: 0,5% Minimo: € 100,00 FIDEJUSSIONE A REVOCA AV: 0,5% Minimo: € 100,00 FIDEJUSSIONE D.L. 122 MOD. D.M. 125/2022: 0,5% Minimo: € 100,00
Commissione (calcolata sull'importo del credito di firma concesso)	FIDEJUSSIONE IVA/IRPEF AV: fino a € 25.000,00: 2% Minimo: € 100,00 oltre: 2% Minimo: € 100,00 FIDEJUSSIONE D.L.122: 2% Minimo: € 100,00 FID. CON PIANO DI AMMORT. AV: 2% Minimo: € 100,00 FIDEJUSSIONE A ROTAZIONE AV: € 0,00 FIDEJUSSIONE D.L.122 MOD. D.L. 14/2019: 2% Minimo: € 100,00 FIDEJUSSIONE A REVOCA AV: 2% Minimo: € 100,00 FIDEJUSSIONE D.L. 122 MOD. D.M. 125/2022: 2% Minimo: € 100,00
Spese rinnovo movimento	FIDEJUSSIONE IVA/IRPEF AV: € 0,00 FIDEJUSSIONE D.L.122: € 25,00 FID. CON PIANO DI AMMORT. AV: € 25,00 FIDEJUSSIONE A ROTAZIONE AV: € 0,00 FIDEJUSSIONE D.L.122 MOD. D.L. 14/2019: € 25,00 FIDEJUSSIONE A REVOCA AV: € 0,00 FIDEJUSSIONE D.L. 122 MOD. D.M. 125/2022: € 25,00
Spese addebito rata	FIDEJUSSIONE IVA/IRPEF AV: € 0,00 FIDEJUSSIONE D.L.122: € 0,00 FID. CON PIANO DI AMMORT. AV: € 3,00 FIDEJUSSIONE A ROTAZIONE AV: € 0,00 FIDEJUSSIONE D.L.122 MOD. D.L. 14/2019: € 0,00 FIDEJUSSIONE A REVOCA AV: € 0,00 FIDEJUSSIONE D.L. 122 MOD. D.M. 125/2022: € 0,00
Spese scarico rata	FIDEJUSSIONE IVA/IRPEF AV: € 0,00 FIDEJUSSIONE D.L.122: € 0,00 FID. CON PIANO DI AMMORT. AV: € 0,00 FIDEJUSSIONE A ROTAZIONE AV: € 0,00 FIDEJUSSIONE D.L.122 MOD. D.L. 14/2019: € 0,00 FIDEJUSSIONE A REVOCA AV: € 0,00 FIDEJUSSIONE D.L. 122 MOD. D.M. 125/2022: € 0,00
Spese per redazione testo contrattuale	Massimo € 500,00
Spese per autentica notarile fuori sede	Massimo € 500,00
Commissione per rilascio fidejussioni provvisorie	Massimo € 500,00
Spese a fronte di fidejussione non rilasciata per motivi non imputabili alla Cassa Rurale	Massimo € 500,00
Spese per originali non restituiti	Massimo € 500,00
Spese Fondo di Garanzia (A carico dei costruttori - solo per le fidejussioni rilasciate ai sensi del Dlgs 122/2005 - Contributo obbligatorio per il F.do di Solidarietà per acquirenti di beni immobili da costruire, ex art. 17 D.Lgs. 122/2005))	FIDEJUSSIONE IVA/IRPEF AV: € 0,00 FIDEJUSSIONE D.L.122: 0,5% FID. CON PIANO DI AMMORT. AV: € 0,00 FIDEJUSSIONE A ROTAZIONE AV: € 0,00 FIDEJUSSIONE D.L.122 MOD. D.L. 14/2019: 0,5% FIDEJUSSIONE A REVOCA AV: € 0,00 FIDEJUSSIONE D.L. 122 MOD. D.M.125/2022: 0,5%
Spese di gestione pratica a MCC per l'accesso al Fondo di Garanzia ex legge 662/96	A carico del soggetto finanziato, da regolarsi direttamente alla società incaricata dell'attività di gestione

Commissioni corrisposte a consorzi di garanzia	A carico del cliente dove previste
Stampa elenco condizioni	FIDEJUSSIONE IVA/IRPEF AV: € 0,00 FIDEJUSSIONE D.L.122: € 0,00 FID. CON PIANO DI AMMORT. AV: € 0,00 FIDEJUSSIONE A ROTAZIONE AV: € 0,00 FIDEJUSSIONE D.L.122 MOD. D.L. 14/2019: € 0,00 FIDEJUSSIONE A REVOCA AV: € 0,00 FIDEIUSSIONE D.L. 122 MOD. D.M. 125/2022: € 0,00
Trasp. info precontrattuale	FIDEJUSSIONE IVA/IRPEF AV: € 0,00 FIDEJUSSIONE D.L.122: € 0,00 FID. CON PIANO DI AMMORT. AV: € 0,00 FIDEJUSSIONE A ROTAZIONE AV: € 0,00 FIDEJUSSIONE D.L.122 MOD. D.L. 14/2019: € 0,00 FIDEJUSSIONE A REVOCA AV: € 0,00 FIDEIUSSIONE D.L. 122 MOD. D.M. 125/2022: € 0,00
Trasp. documentazione periodica	FIDEJUSSIONE IVA/IRPEF AV: posta: € 0,70 casellario postale interno: € 0,30 casellario elettronico: € 0,00 FIDEJUSSIONE D.L.122: posta: € 0,70 casellario postale interno: € 0,30 casellario elettronico: € 0,00 FID. CON PIANO DI AMMORT. AV: posta: € 0,70 casellario postale interno: € 0,30 casellario elettronico: € 0,00 FIDEJUSSIONE A ROTAZIONE AV: posta: € 0,70 casellario postale interno: € 0,30 casellario elettronico: € 0,00 FIDEJUSSIONE D.L.122 MOD. D.L. 14/2019: posta: € 0,70 casellario postale interno: € 0,30 casellario elettronico: € 0,00 FIDEJUSSIONE A REVOCA AV: posta: € 0,70 casellario postale interno: € 0,30 casellario elettronico: € 0,00 FIDEIUSSIONE D.L. 122 MOD. D.M. 125/2022: posta: € 0,70 casellario postale interno: € 0,30 casellario elettronico: € 0,00

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.

Trasp. documentaz variazioni	FIDEJUSSIONE IVA/IRPEF AV: € 0,00 FIDEJUSSIONE D.L.122: € 0,00 FID. CON PIANO DI AMMORT. AV: € 0,00 FIDEJUSSIONE A ROTAZIONE AV: € 0,00 FIDEJUSSIONE D.L.122 MOD. D.L. 14/2019: € 0,00 FIDEJUSSIONE A REVOCA AV: € 0,00 FIDEIUSSIONE D.L. 122 MOD. D.M. 125/2022: € 0,00
------------------------------	--

## ALTRO

Periodicità addebito commissioni	Annuale
Spese per ricerca e copia documentazione (per singolo documento)	€ 5,00 ricerca documentazione da archivio cartaceo € 2,50 ricerca documentazione da archivio ottico - oltre spese di spedizione
Imposte, bolli e tasse presenti e future	A carico del cliente - come da legge tempo per tempo vigente

## RECESSO E RECLAMI

### **Recesso dal contratto**

Il cliente potrà chiedere alla banca che receda dalla garanzia prestata nel suo interesse a favore di un soggetto terzo nei casi e con le modalità di volta in volta concordate.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

### **Reclami**

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a CASSA RURALE ALTA VALSUGANA B.C.C. Soc. Coop. Ufficio Reclami P.zza Gavazzi, n. 5 – 38057 – Pergine Valsugana (TN), numero di fax **0461 1908909**, indirizzo di posta elettronica [reclami@cr-altavalsugana.net](mailto:reclami@cr-altavalsugana.net), indirizzo di PEC [reclami@pec.cr-altavalsugana.net](mailto:reclami@pec.cr-altavalsugana.net), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

## LEGENDA

Clausola di pagamento "a prima richiesta", "senza eccezioni" o altra analoga	Con tale clausola si intende attribuire al terzo creditore una sicurezza di rimborso sostanzialmente equivalente a quella propria del deposito cauzionale, determinando una sorta di automatismo nella soddisfazione del proprio credito
Clausola di pagamento "semplice"	Con tale clausola si intende attribuire al contratto una funzione prettamente fideiussoria, ovvero di garanzia dell'esatto e puntuale adempimento dell'obbligazione indicata nel contratto stesso con facoltà per la banca di opporre tutte le eccezioni fondate sul rapporto cliente-terzo
Spese di istruttoria	Sono le spese per le indagini e l'analisi espletate dalla banca volte a determinare la capacità di indebitamento del cliente e ad istruire la pratica di fido.
Interesse di mora	Rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente.